



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado

VIA EVA GIOIA - SAMMICHELE DI BARI

Ai docenti

Al DSGA e a tutto il personale ATA

Sul sito web dell'Istituto

DIRETTIVA

Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; normale diligenza nell'azione di vigilanza degli alunni (D. lgs. 81/2008)

Al fine di prevenire nella misura massima l'insorgere di infortuni e/o malattie professionali nel nostro Istituto, spesso dovuti anche a fattori facilmente eliminabili, quali la distrazione, l'imprudenza, la non predisposizione di tutte le misure di sicurezza, si forniscono le seguenti norme comportamentali a salvaguardia dell'incolumità psico-fisica di ogni lavoratore presente a scuola, di tutti gli alunni e delle persone occasionalmente presenti. Tali regole comportamentali, unitamente all'esercizio continuo del servizio di prevenzione e protezione (SPP), costituiscono le misure preventive necessarie da adottare quotidianamente durante l'esercizio dell'attività lavorativa.

Ricordiamo, infatti, che la vigilanza sugli allievi minorenni rientra fra i compiti fondamentali, indifferibili e contrattuali, di tutto il personale scolastico (docente e ATA), per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati ed è quella più complessa per gli aspetti collegati alle responsabilità civile e penale connessi, oltre che disciplinare; la sorveglianza, pertanto, deve essere garantita nella forma e nella modalità più ampia e più attenta possibile in ogni momento della presenza degli alunni all'interno della scuola (non solo delle classi).

La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante quindi si libera dalla responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee a evitare il danno, (riportate nel Documento di valutazione dei rischi dell'IC).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Vigilanza durante le ore di lezione in classe

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, il comma 7 dell'art. 44 del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere il gruppo classe - in attesa alla postazione eventualmente assegnata - e ad assistere gli alunni all'uscita.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente in compresenza (sostegno/potenziamento) o da un collaboratore scolastico.

Il docente disponibile, inoltre, in assenza di supplenze, è tenuto a prestare servizio di potenziamento come da quadro relativo alle assegnazioni, al fine di assicurare supporto pedagogico-didattico ai docenti curricolari in servizio nelle classi dove si registra la presenza di alunni con difficoltà comportamentali e/o cognitive.

Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 c.c.). Il collaboratore scolastico, a sua volta, non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale, in quanto responsabile per eventuali danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori, eludendo la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe. Il personale docente e ATA (collaboratore scolastico) non può, comunque, lasciare l'edificio scolastico senza averne preventivamente data comunicazione al DS o suo Collaboratore o al Responsabile di plesso.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine e prive di rifiuti (carte, bottigliette, fazzolettini ecc.), invitando gli alunni a esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

L'insegnante, obbligato a vigilare e a tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio, consente loro di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici non più di uno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo; in caso contrario, può ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico presente nell'area/piano di competenza, richiamandone l'attenzione e ricevendone la disponibilità.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, senza allontanarsi (salvo esigenze

impellenti, avendo comunque cura di avvisare i loro colleghi), al fine di favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Docenti e collaboratori scolastici hanno compiti d'accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio collaborano con i docenti nella vigilare il passaggio degli alunni nei corridoi e nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione al referente di plesso/dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe (se possibile e inevitabile) per l'assegnazione ad altri docenti.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Accesso di persone estranee alla scuola

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato.

L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

Cambio turno tra docenti

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi (non tempestivamente annunciati dagli stessi) e sono tenuti a vigilare sugli alunni, informando, nel contempo, il dirigente scolastico o il responsabile di plesso che provvederà a darne comunicazione in segreteria.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese e i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la propria lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono collaborare rimanendo seduti ai propri posti e, comunque, mantenendo un comportamento corretto.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella

specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. In caso di spostamento della classe in appositi locali, gli insegnanti dovranno accompagnare gli alunni - ordinatamente disposti - e vigilare affinché consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti e i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al referente di plesso/DS.

I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e supportano i docenti nella vigilanza sugli allievi.

Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Previa acquisizione della disponibilità da parte dei docenti, durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane, gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, potranno trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai collaboratori del dirigente o dal personale ATA.

La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e a insegnanti disponibili e incaricati. La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici o dal personale docente.

Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.

Vigilanza durante le ore di Educazione motoria

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione (se svolta negli spazi esterni o nella palestra dell'Istituto), di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Considerato che l'Educazione motoria costituisce materia di insegnamento, il certificato di idoneità o di

buona salute non è dovuto. Il dirigente, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della L. 88/1958, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.

Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di darne comunicazione al dirigente. Per effetto, poi, della normativa sulla privacy, il medico non potrà comunicare al DS le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà un certificato di stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito). La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al DS, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila per accompagnarli verso l'uscita. Al portone/cancello di uscita dell'istituzione scolastica l'insegnante trasferisce la custodia dei più piccoli ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità.

L'ipotesi di far uscire gli alunni senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, per i più grandi, al rilascio da parte dei genitori/tutori di apposita richiesta contenente l'assicurazione circa le abilità dell'allievo necessarie per raggiungere l'abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto tutelarsi.

Per gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, i docenti hanno l'obbligo di vigilare fino alla salita degli stessi sui rispettivi mezzi.

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, anche per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria con allegato documento d'identità, e comunque previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso/ collaboratori del dirigente o da quest'ultimo.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore nella possibilità di farlo informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di poter organizzare la sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non provvederà ad avvisare gli operatori scolastici, in assenza del genitore all'uscita, trascorsi 5 minuti, il docente affiderà l'alunno al collaboratore scolastico e avviserà il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa la direzione perché contatti la famiglia ed eventualmente gli organi giudiziari a tutela dei minori.

Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, disciplinata dall'art. 9-12 dell'apposito Regolamento, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati e assegnati ai sensi della CM 291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità, sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e nei modi previsti dal Regolamento (art. 9 cc. 9-10).

Per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione è necessaria l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni. In tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose (*culpa in educando*).

Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe, assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

In mancanza di un supplente, i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi (se possibile e in assenza di altra soluzione). I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri. Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito modulo cartaceo la loro presenza.

Si invitano pertanto i docenti a richiamare costantemente gli alunni al rispetto di tali norme e all'uso corretto di attrezzature e suppellettili, per il mantenimento della loro efficacia e per la sicurezza contro gli infortuni accidentali.

Ogni docente partecipa alle azioni per informare gli alunni, mediante apposite unità didattiche, sulle principali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ricorrendo eventualmente a sussidi audio-video televisivi, all'esecuzione di giochi ed esercizi motori di simulazione delle più comuni situazioni di pericolo, allo scopo di concorrere gradualmente alla formazione della cultura della sicurezza.

A fini di maggiore chiarezza, si rimanda all'Appendice allegata alla presente direttiva che contiene le norme di comportamento per tutto il personale scolastico sinteticamente riformulate ed esplicitate.

Detta Appendice costituisce parte integrante della presente direttiva.

Il presente atto conserva validità e produce i suoi effetti fino a emanazione di nuovo provvedimento.

La dirigente scolastica
Angela MORGESE

*Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del
D. lgs. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii e norme collegate*

ANGELA MORGESE
14.10.2024 13:51:51 UTC

Appendice

Elenco delle norme generali di comportamento nel rispetto del D. lgs. 81/2008

I docenti nelle proprie aule e/o all'uscita devono sempre controllare che:

1. gli alunni assumano posizioni corrette nello stare seduti o nel compiere altri tipi di attività;
2. gli alunni non escano di corsa dalle aule;
3. i banchi siano organizzati in maniera tale da lasciare idonei corridoi di esodo;
4. eventuali ganci e raccoglitori dei banchi si trovino dal lato opposto alla seduta;
5. non ci siano zaini, cartelline e altri sussidi che ingombrino le vie di esodo;
6. sugli armadietti non vi siano oggetti pesanti e fragili, che potrebbero cadere;
7. negli armadietti i sussidi didattici vengano riposti senza sovraccaricare le mensole e i sussidi più pesanti siano collocati nei ripiani bassi;
8. la porta dell'aula sia sempre sgombra e ben funzionante in modo da non rischiare di rimanere bloccata;
9. non sia accatastato materiale cartaceo o facilmente infiammabile;
10. le prese di corrente e gli interruttori siano ben incassati nel muro e non vi siano fili scoperti;
11. gli allievi non depositino oggetti taglienti (frammenti di vetro, laminato ecc.) e infiammabili nei cestini in dotazione alle aule;
12. sia possibilmente rispettata la rotazione settimanale degli allievi vicino ai radiatori, quando accesi, e alle finestre;
13. le lavagne con i sostegni sporgenti non siano posizionate lungo la via di esodo dell'aula;
14. le sedie non siano utilizzate come scale, né vengano adibite a dondolo;
15. nel caso fosse necessario spostare le sedie da un ambiente a un altro, spostarle orientando la seduta parallelamente al pavimento, tenendole saldamente impugnate con le mani;
16. non spostare le sedie da un piano all'altro;
17. gli alunni scendano le scale un gradino per volta, servendosi del corrimano e tenendo la destra;
18. gli alunni non facciano movimenti bruschi in prossimità di termosifoni o di oggetti vari con spigoli o punte pericolose.

I docenti durante l'attività motoria e ludica devono sempre controllare che:

1. gli alunni indossino calzature e accessori (ginocchiere nella pallavolo; ginocchiere e guanti per il portiere nel calcetto) adatti alle attività svolte;
2. gli alunni evitino di salire o utilizzare qualsiasi attrezzo, a meno che non venga loro espressamente richiesto;
3. durante i giochi con la palla venga impiegato un solo pallone;
4. gli alunni non impegnati nell'attività motoria sostino il più lontano possibile dall'area di gioco e che si rispetti il divieto di colpire il pallone con i piedi quando il gioco stesso non lo preveda;
5. al termine delle attività gli alunni ripongano correttamente gli attrezzi ginnici utilizzati seguendo le indicazioni del docente.

I docenti sono tenuti a ricordare periodicamente agli alunni che sono vietati e sanzionati:

1. spinte e sgambetti;
2. corse nei corridoi e per le scale;
3. giochi violenti (lotta, spinte, pugni, schiaffi, lancio di oggetti ecc.) anche solo per scherzo;
4. detenzione e uso di fiammiferi o accendini;
5. l'uso dei bagni quando i pavimenti sono bagnati;
6. detenzione e uso di materiali pirotecnici.

I collaboratori scolastici devono:

1. controllare l'accesso di estranei a scuola;
2. controllare quotidianamente la funzionalità dei serramenti delle porte di sicurezza (e che queste siano aperte e perfettamente funzionanti) e accertarsi che tutte le vie d'uscita (comprese quelle di sicurezza), i corridoi e le scale siano sgombri da materiale depositato anche occasionalmente;
3. controllare che gli estintori e i segnali di sicurezza siano al loro posto;
4. curare la pulizia di tutti gli ambienti (compresi cortili e giardini);
5. controllare che i servizi igienici, della cui pulizia sono responsabili, siano funzionanti;
6. controllare la funzionalità degli interruttori elettrici centrali e le chiavi di arresto di acqua e gas;
7. controllare che le prese di corrente e gli interruttori siano ben incassati nel muro e non vi siano fili scoperti;
8. controllare che tutti i quadri elettrici siano chiusi ermeticamente;
9. verificare che siano presenti i cartelli di segnalazione, divieto, pericolo, informazione;
10. pulire tempestivamente quelle zone eventualmente interessate da versamenti di liquidi e controllare il passaggio di chiunque informandolo se il pavimento risultasse ancora umido; prevedere in ogni caso la posa del cartello di segnalazione del pavimento bagnato e non lasciare mai incustoditi gli ambienti appena lavati;
11. non lasciare incustoditi, alla portata degli alunni, detergenti vari, oggetti contundenti, secchi pieni d'acqua;
12. procedere alle normali pulizie con scarpe antiscivolo;
13. usare i guanti durante tutte le operazioni di pulizia e soprattutto quando si utilizzano sostanze potenzialmente corrosive; non miscelare detersivi liquidi, stando altresì attenti a non inalare inavvertitamente i vapori che si sprigionano; leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sulle confezioni;
14. non sporgersi dalle finestre né salire sui davanzali per effettuare pulizie in condizioni di forte rischio;
15. non usare le scale senza l'aiuto di un collega che collabori per evitare traballamenti e/o scivolamenti;
16. eliminare tutti i materiali pesanti dalle mensole libere degli armadi;
17. chiudere a chiave tutti i luoghi in cui vi sia presenza di apparecchi elettrici (stufe, forni ecc.);
18. chiudere a chiave i termosifoni portatili subito dopo l'utilizzo;

19. controllare l'accesso degli alunni ai servizi in proporzione ai bagni effettivamente disponibili;
20. prestare immediatamente il primo soccorso ad alunni in caso di infortuni e informare subito l'insegnante della classe di appartenenza.

Il personale amministrativo deve:

1. interrompere l'alimentazione elettrica, al termine della giornata lavorativa, alle macchine d'ufficio delle quali è previsto lo spegnimento;
2. verificare periodicamente che sul monitor in dotazione compaiano caratteri con buona definizione, con sufficiente grandezza, con immagini esenti da "sfarfallamento";
3. accertarsi che i monitor in dotazione siano di nuova generazione.

Tutti (docenti, assistenti amministrativi, personale ausiliario) devono:

1. leggere e rispettare scrupolosamente le norme contenute nei documenti riguardanti la sicurezza di un edificio scolastico (Documento di valutazione dei rischi, Piano di evacuazione e gestione delle emergenze, e relativi allegati) e, in generale, tutte le indicazioni del SPP;
2. leggere preventivamente il libretto di istruzioni allegato a qualsiasi dispositivo utilizzato nelle attività scolastiche, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni relative all'installazione del medesimo dispositivo, al suo uso, all'impiego di eventuali mezzi di protezione individuali e alla dismissione (smaltimento);
3. non intervenire in nessun caso sull'impianto elettrico;
4. adottare la massima cautela nell'utilizzo di attrezzature e sussidi che richiedono il ricorso a corrente elettrica;
5. evitare l'utilizzo di stufe elettriche (e di altri apparecchi a forte consumo), oltre che il ricorso a prese multiple e a prolunghe non a norma;
6. evitare di toccare le apparecchiature elettriche con mani e/o calzature bagnate e se il pavimento è bagnato;
7. evitare di lasciare incustodite le apparecchiature: nel caso di sussidi elettrici didattici presenti in aula, assicurarsi di aver disinserito la spina prima di allontanarsi;
8. assicurarsi che i materiali e gli oggetti siano posizionati in modo da evitarne la caduta e nelle scaffalature e negli armadi gli oggetti più pesanti devono essere riposti in basso;
9. controllare e rimuovere chiodi o altre sporgenze pericolose in particolare ad altezza di bambino/ragazzo;
10. evitare di parcheggiare i veicoli davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione dell'acqua o vicino ai gruppi antincendio;
11. riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
12. astenersi dalla distribuzione di farmaci o di alimenti, salvo quando diversamente disposto per casi specifici;
13. evitare di concedere in uso a terzi scale a mano, utensili e attrezzature;
14. ridurre al minimo il deposito e l'utilizzo di materiale infiammabile;
15. segnalare immediatamente per iscritto alla dirigenza ogni eventuale situazione di pericolo o ogni fattore di rischio (pavimenti, porte, vetri ecc.) di cui si accorgessero in qualunque

momento dell'anno scolastico, nelle loro aule, nel loro reparto, per consentire l'adozione tempestiva di provvedimenti di emergenza o per richiedere eventuali interventi all'ente proprietario;

16. dare il proprio contributo nel rafforzare e migliorare la cultura della sicurezza e della prevenzione.

Inoltre, si raccomanda **tassativamente** a tutti di rispettare i **DIVIETI** di:

- **FUMO**
- **USO DI FIAMME LIBERE**
- **MANOMISSIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA, ATTREZZATURE e DISPOSITIVI ANTINCENDIO**
- **ABBANDONO RIFIUTI**
- **INTRODUZIONE BEVANDE ALCOLICHE**